

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Rep. N. 4711

CONTRATTO DI APPALTO

TRA

1° ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI

E

L'Impresa Pier Marcello Corrado- ORIA- per la
costruzione di quattro fabbricati comprendenti nu-
mero 14 alloggi popolari nel Comune di Torre S. Su-
sanna via Prov. 1^a per Erchie ai sensi della Legge
30.12.1960 n. 1676, riguardante la costruzione di
abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti.-

Importo al netto £. 67.560.500.-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantacinque in questo gior-
no *trenta (30)* del mese di dicembre nella Sede
dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Brindisi avanti a me Avv. Vincenzo Pal-
ma autorizzato alla stipula dei contratti da parte
dell'Istituto predetto, ai sensi degli artt: 151 e
153 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165 richiamati in
vigore dall'art. 8 della Legge 2 luglio 1949 n. 408

Registrato a Brindisi li 12 GEN. 1966
al N. 52 Mod. I Vol. 52
Esatte lire Seicentocinquanta
IL DIRETTORE DI 2° CL.
[non leggibile]

sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendo le parti rinunciato d'accordo con me, giusta lo art. 28 della vigente Legge notarile del 12.2.1913, n. 89, il Sig. Gr. Uff. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato a La Spezia il 16.6.1913 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

E

IL Sig. Pier Marcello Corrado nato a ORIA il 27 novembre 1906 domiciliato a Oria via Canonico di Francia n. 55 titolare dell'Impresa omonima.-

P R E M E S S O

che il Ministero dei Lavori Pubblici- Gabinetto - con Ministeriale n. 892/10172/P del 24 gennaio 1962, ha designato questo Istituto quale Ente gestore delle costruzioni da realizzarsi nella Provincia di Brindisi in applicazione della Legge 30.12.1960 n. 1676 per la costruzione di abitazioni per i Lavoratori agricoli dipendenti.-

-CHE il Ministero dei Lavori Pubblici-Comitato Attuazione piano costruzione abitazioni lavoratori agricoli dipendenti-con Ministeriale n. 24177 del 1° giugno 1964, ha confermato questo Istituto nello

(atti aggiuntivi, perizie suppletive, ecc.); nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte e per revisione di prezzi.-

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sig. Gr. Uff. Com. te Ubaldo Vallarino nella veste e qualità sopradette affida all'Impresa Pier Marcello Corrado da Oria l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi, e per l'Amministrazione che rappresenta, si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto.-

A richiesta, io Funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta- ne a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

Il presente contratto è esente dalle tasse di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dell'art. 12 della Legge 30.12.1960 n. 1676.-

Il presente atto consta di tre fogli di carta uso bollo scritti da persona da mia fiducia per intero su facciate undici e righe venticinque sino a que-

integrante.-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

13°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre le spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria; scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche la Imposta Generale sull'Entrata-senza diritto a rivalsa- a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo, anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salvo le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari e della Legge 30 dicembre 1960 n.1676.-

14°)-E' altresì a carico dell'appaltatore-senza diritto a rivalsa-il contributo di L. 0.80% (lire zero e centesimi ottanta per mille) dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri ed Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per l'esecuzione di lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto

incarico sopradette, per il periodo 1° Luglio-31 dicembre 1964 e per gli esercizi 1965 e 1966;

-CHE il Comitato Provinciale di Attuazione Piano costruzione abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti ha compreso nel programma del secondo triennio la costruzione di n.14 alloggi popolari nel Comune di Torre S. Susanna per una spesa complessiva di L. 80.000.000.-

-CHE il progetto redatto dall'Istituto in data Marzo 1965 è stato approvato dal Provveditorato Regionale alle CC.PP. di Bari con Decreto Provveditoriale n.11095 del 10.5.1965;

-CHE detto Provveditorato, con nota n.11095 del 10 maggio 1965 (Allegato n.1), ha autorizzato l'Istituto ad esperire la licitazione privata per l'appalto dei Lavori, concordando con l'Ufficio del Genio Civile i nominativi delle Imprese da invitare, ai sensi dell'art.18 del Regolamento di Attuazione della Legge 30.12.1960, n.1676;

-CHE le due licitazioni private esperite il 31 agosto 1965 ed il 23.9.1965 sono andate deserte;

-CHE questo Istituto con nota n°9251 dell'8.10.1965 (All.n.2) ha chiesto al Presidente del Comitato Attuazione Piano Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti -ROMA- ed al Provveditorato alle CC.PP. di Bari

l'autorizzazione ad affidare i lavori a trattativa privata alla Impresa Pier Marcello Corrado da Oria che ha dichiarato di essere disposta ad assumere detti lavori con il ribasso di £. 0,30% (ire zero e centesimi trenta per cento) sull'importo a base di appalto di £. 67.900.000;

-CHE il Presidente del Comitato di Attuazione Piano Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti ha autorizzato con tele n. 52845 del 15.11.1965 (All. n. 3), ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di esecuzione della Legge 30.12.1960 n. 1676, l'affidamento a trattativa privata alla Impresa Pier Marcello Corrado;

-CHE l'Impresa Pier Marcello Corrado intende costituire la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto, e dagli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria e giusta quanto dispone l'ultima comma dell'art. 3 del Nuovo Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL. PP. approvato con D.P.R. 16.7/1962 n. 1063 ed offrire un ulteriore ribasso di £. 0,20% (Lire zero e centesimi venti per cento) a miglioramento ed in aggiunta a quello offerto in sede di trattativa privata di £. 0,30% (Lire zero e centesimi trenta per cento).-

10°)-A norma dell'art. 339 della Legge sui lavori Pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, l'Impresa si obbliga a non cedere e subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'eslicita preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione di contratto e di risarcimento dei danni.-

Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese;

a)-per la fornitura dei materiali;

b)-per la fornitura anche in opere di manufatti ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

11°)-Per gli effetti del presente contratto, la Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune.-

12°)-A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa ha provveduto alla costituzione della cauzione di L. 3.378.025 (L. Tremilientrecentosettantottomilaventicinque) mediante fidejussione bancaria dell'Istituto Nazionale di Previdenza e credito delle Comunicazioni-Filiale di Bari-giusta atto del 3 dicembre 1965, che si allega al presente contratto e del quale fa parte

vanza delle norme, che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione, sulle rate di acconto che dovessero essere corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori medesimi, nella misura del 20% (diconsi lire venti per cento) che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi.-

Nella somma eventualmente detratta dall'Amministrazione appaltante per i motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi.

8°)- I pagamenti in favore dell'Impresa degli acconti per lavori e forniture per l'esecuzione del presente contratto saranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'art. 11 del Capitolato speciale, mediante ordinativi sulla Banca Nazionale del Lavoro sede di Brindisi previo nulla osta del locale Ufficio del Genio Civile.-

9°)- Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 40 del Regolamento 23 maggio 1924 n. 827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art. uno della Legge 10.12.1963 n. 936.-

-CHE si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblico-amministrativa.-

I comparenti, come sopra costituiti da me personalmente conosciuti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto appresso:

1°)-L'Impresa Pier Marcello Corrado quale aggiudicataria dell'appalto, con il presente atto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavori, le opere e le provviste indicate nelle premesse e sommariamente specificati negli artt:1-2-3 e 4 del Capitolato Speciale del presente appalto ed in conformità ai disegni che si dichiarano parte integrante del presente contratto, al quale vengano allegati dopo essere stati firmati dai contraenti e da me funzionario rogante (All:n. 4) 4/a-4/b-4/c-4/d-4/e-4/f-4/g-4/h-4/i-4/l-4/m.-

2°)-L'esecuzione dell'appalto è subordinata inoltre alla osservanza piena ed incondizionata del detto Capitolato speciale, che, firmato dai contraenti e da me funzionario rogante, è dichiarato parte sostanziale ed integrante del presente contratto come se fosse qui appresso letteralmente trascrit-

to, e che qui si allega(All.n.5).-

3°)- In virtù dell'art.99,ultimo comma del Regolamento di Contabilità di Stato approvato con R.D. 23/5/1924 n.827 forma pure parte integrante del presente contratto,per quanto non venga allo stesso materialmente allegato,il Capitolato generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D. P.R. 16 luglio 1962, n.1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre²ⁱ chiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche,per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti,alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

4°)-L'importo complessivo dell'appalto resta convenuto in Lire 67.560.500 (Lire sessantasettemilioni-cinquecentosessantamila cinquecento)- al netto dell'offerta ed accettato ribasso del 0,30% (Lire zero e centesimi trenta per cento) e di quello aggiunto di 0,20%(Lire zero e centesimi venti per cento)per fidejussione bancaria,in tutte Lire 0,50% (Lire zero e centesimi cinquanta per cento) sullo importo lordo di L. 67.900.000(Lire sessantasette-

milioninovecentomila).--

5°)-I prezzi dell'elenco annesso al capitolato speciale d'appalto, diminuiti dell'offerta ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salva la facoltà dell'Amministrazione appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termine delle vigenti disposizioni di Legge sulla materia.--

6°)-L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.--

7°)-L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti

l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, la Amministrazione appaltante, ferma restando l'asser-

sto punto della dedicesima facciata, oltre le formalità di chiusura.-

FIRMATO/ Ubaldo VALLARINO; CORRADO Pier Marcello;
Avv. Vincenzo PALMA, funzionario rogante.

COPIA SEMPLICE

che si istituisce per uso amministrativo.



13 GEN. 1966

FUNZIONARIO ROGANTE
Gemin. Avv. Vincenzo Palma

Vincenzo Palma